


- 4 DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 luglio 2003, n. 686.
 Fondo Nazionale Lotta alla Droga es. 2001. Proroga progetti approvati con i finanziamenti del FNLD esercizio 1997/98/99, DGR n. 1111/2000 Pag. 57
- 4 DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 25 luglio 2003, n. 703.
 Legge regionale 59/80. Contributo di gestione per gli asili nido gestiti dai comuni Pag. 52
- 4 DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 25 luglio 2003, n. 704.
 Criteri per il riparto del fondo per l'attuazione del piano socioassistenziale regionale. Esercizio finanziario 2003. Approvazione documento concernente «Fondo per l'attuazione del piano socioassistenziale regionale e Fondo nazionale per le politiche sociali. Linee guida ai comuni anno 2003». Pag. 54
- 4 DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 25 luglio 2003, n. 716.
 Approvazione dell'avviso pubblico relativo alla Misura 1.2, sistema di raccolta e trattamento rifiuti, prevista nel DOCUP Obiettivo 2 2000-2006 e relativo complemento di programmazione. Identificazione dei parametri tecnici da utilizzare per la selezione dei progetti Pag. 72
- 4 DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 25 luglio 2003, n. 720.
 Presa d'atto dell'accordo Università-Regione di cui al Titolo II del Protocollo d'Intesa del 3 agosto 2002 tra l'Università degli Studi di Roma «La Sapienza» e la Regione Lazio per la disciplina della attività assistenziale necessaria per lo svolgimento dei compiti istituzionali dell'Università (art. 1 comma 1 D. L.vo 517/99), presso il Polo Pontino. Pag. 87
- 4 DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 1° agosto 2003, n. 742.
 Variazione al bilancio di previsione Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2003 (art. 28 legge regionale 25/2001), in attuazione della legge regionale 30 maggio 2003, n. 14. Pag. 97
- 4 DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 1° agosto 2003, n. 749.
 Comune di Bolsena (VT). Piano particolareggiato comprensorio K7 in variante al P.R.G. vigente località «Rigo Due». Legge regionale n. 36/87, art. 4. Approvazione Pag. 98
- 4 DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 1° agosto 2003, n. 750.
 Comune di Montalto di Castro (VT). Variante normativa al vigente P.R.G. in località «Arcipretura». Delibera consiliare n. 39 del 29 novembre 2001. Approvazione Pag. 105
- 4 DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 1° agosto 2003, n. 751.
 Comune di Anguillara Sabazia (RM). Variante al PRG per la realizzazione dei lavori di ampliamento del cimitero comunale. Legge n. 1/1978, legge regionale n. 36/1987 Pag. 110
- 4 DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 1° agosto 2003, n. 774.
 Riconversione dei finanziamenti in conto capitale già assegnati alla ASL Roma E, per la realizzazione del progetto di razionalizzazione e normalizzazione degli spazi dell'Ospedale Oftalmico di Roma Pag. 117
- 4 DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 1° agosto 2003, n. 799.
 IPAB «S. Maria in Aquiro» di Roma. Rinnovo consiglio di amministrazione Pag. 122
- 4 DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 1° agosto 2003, n. 804.
 Delega al Presidente della Regione Lazio all'adozione dei provvedimenti di nomina degli organi di amministrazione di Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza (IPAB) del Lazio di competenza della Giunta Pag. 124
- 4 DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 1° agosto 2003, n. 805.
 IPAB Asilo Infantile di Bomarzo (VT). Rinnovo consiglio di amministrazione Pag. 127
- DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 giugno 2003, n. 256.
 Designazione del componente con funzioni di presidente del consiglio di amministrazione dell'IPAB «Istituti di S. Maria in Aquiro» (ISMA) di Roma Pag. 130
- DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 agosto 2003, n. 307.
 Bilancio di previsione 2003. Variazioni di bilancio, capitolo di spesa 225101/E, F13101/U Pag. 132
- DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 agosto 2003, n. 308.
 Bilancio di previsione 2003. Variazioni di bilancio, capitolo di spesa 432110/E, C12115/U Pag. 134
- DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 agosto 2003, n. 309.
 Bilancio di previsione 2003. Variazioni di bilancio, capitoli di spesa B13401, B13404, B13405, B13413, B13414, B13415, B13417, B13418, B13421, R21404, T19413, T19418, T91600. Pag. 136

704

25/08/2003

Oggetto: Criteri per il riparto del fondo per l'attuazione del piano socioassistenziale regionale. Esercizio finanziario 2003. Approvazione documento concernente "Fondo per l'attuazione del piano socioassistenziale regionale e Fondo nazionale per le politiche sociali. Linee guida ai Comuni anno 2003".

LA GIUNTA REGIONALE



SU PROPOSTA dell'Assessore alle Politiche per la Famiglia e Servizi Sociali

- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 recante "Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382";
- VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 recante "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali";
- VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, così come modificato dal decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, recante "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421";
- VISTA la legge 28 novembre 2000, n. 328 recante "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 2001 concernente "Piano nazionale degli interventi e di servizi sociali 2001-2003";
- VISTA la legge regionale 9 settembre 1996, n. 38 recante "Riordino, programmazione e gestione degli interventi e dei servizi socio-assistenziali nel Lazio" e successive modificazioni;
- VISTA la legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 recante "Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo";
- VISTA la legge regionale 7 dicembre 2001, n. 32 recante "Interventi a sostegno della famiglia";
- VISTA la legge regionale 20 novembre 2001, n. 25 recante "Norme in materia di programmazione, bilancio e contabilità della regione";
- VISTA la deliberazione della Giunta regionale 19 aprile 2002, n. 471 concernente "Determinazione dei criteri e delle modalità per la ripartizione delle risorse provenienti dal Fondo Nazionale per le politiche sociali. Anno 2001. Esercizio finanziario 2002";
- VISTA la deliberazione della Giunta regionale 21 giugno 2002, n. 807 concernente "Criteri per il riparto del Fondo Unico regionale e del Fondo Nazionale per le politiche sociali anno 2002. Esercizio finanziario 2002";
- VISTA la deliberazione della Giunta regionale 25 ottobre 2002, n. 1408 concernente l'approvazione dello schema di piano socioassistenziale 2002-2004;



6

VISTA la legge regionale 6 febbraio 2003 n. 8 recante "Legge finanziaria regionale per l'esercizio finanziario 2003";

VISTO in particolare l'articolo 41, comma 2 della l.r. 2/2003 che, ai fini della ripartizione del fondo per l'attuazione del piano socioassistenziale regionale, conferma le disposizioni contenute nell'articolo 34 legge regionale 16 aprile 2002, n. 8 recante "Legge finanziaria regionale per l'esercizio finanziario 2002";

VISTO l'articolo 34, comma 1 della l.r. 8/2002 per il quale il fondo per l'attuazione del piano socioassistenziale regionale assistenziale (capitolo di spesa n. H41504) deve essere ripartito con l'osservanza dei seguenti principi:

- a) una quota è distribuita ai Comuni in proporzione alla popolazione ed al territorio;
- b) una quota è riservata al finanziamento di specifici progetti di interesse regionale e/o di rilevante interesse sociale ed a iniziative dirette della Regione;
- c) una quota è riservata all'organizzazione ed alla gestione associata dei servizi ed interventi di cui alla legge regionale 9 settembre 1996, n. 38, ripartita a livello di singolo distretto sulla base di indicatori demografici e di povertà ;

VISTO altresì l'articolo 34, comma 2 della L.R. 8/2002 che prevede che le risorse finanziarie per l'attuazione del Piano socio assistenziale, possono essere integrate con le risorse derivanti dal Fondo Nazionale per le politiche sociali;

PRESO ATTO che il decreto ministeriale che ripartisce tra le regioni e le province autonome il fondo nazionale per le politiche sociali per l'esercizio finanziario 2003, di cui all'articolo 46 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 concernente "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)", è in corso di perfezionamento;



TENUTO opportuno tuttavia, nelle more dell'approvazione del nuovo piano socioassistenziale regionale, dare alcune indicazioni ai Comuni per una puntuale elaborazione dei piani di zona di cui alla legge 328/2002 e per l'utilizzo delle risorse disponibili per l'esercizio delle funzioni in materia di servizi sociali;

VISTO il documento concernente "Fondo per l'attuazione del piano socioassistenziale regionale e Fondo nazionale per le politiche sociali. Linee guida ai Comuni anno 2003", che viene allegato e forma parte integrante della presente deliberazione;

VISTA la legge regionale 6 febbraio 2003, n. 9 recante "Bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2002"

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 24 gennaio 2003, n. 34 concernente "Bilancio annuale e pluriennale 2003-2005. Approvazione documento tecnico"

ATTESO che nello stanziamento di cui al capitolo di spesa n. H41504 sono previste le seguenti riserve:

- a) la somma di Euro 438.988,36 per il rinnovo della convenzione per l'affidamento all'INPS dell'esercizio della funzione di concessione dei trattamenti economici di invalidità, in attuazione di quanto previsto nella deliberazione della Giunta regionale 11 aprile 2003, n. 299;
- b) la somma di Euro 260.000 in favore del Comune di Roma per la prosecuzione della collaborazione operativa con l'INPS per l'esercizio della funzione di cui alla lettera a), in attuazione della DGR 299/2003;

- c) la somma di € 5.164.570,00 finalizzata ai contributi ai comuni per l'assistenza economica a favore dei disagiati psichici ai sensi dell'articolo 7 del regolamento regionale 3 febbraio 2000, n. 1;
- d) la somma di Euro 12.911,42 destinata al finanziamento di un progetto di assistenza ai bambini affetti da patologie tumorali ai sensi dell'articolo 236 della legge regionale 10 maggio 2001, n. 10;

SENTITA la Conferenza Regione-Autonomie locali;

all'unanimità

DELIBERA

per le motivazioni indicate in premessa, che si richiamano integralmente:

- 1) di approvare il documento concernente "Fondo per l'attuazione del piano socioassistenziale regionale e Fondo nazionale per le politiche sociali. Linee guida ai Comuni anno 2003", che forma parte integrante della presente deliberazione;
- 2) di ripartire, fatte salve le riserve indicate in premessa, il Fondo per l'attuazione del Piano socioassistenziale regionale disponibile per l'esercizio finanziario 2003 sul capitolo di spesa n. H41504, da destinare agli enti locali per le funzioni in materia di servizio sociale, secondo i criteri e le modalità di seguito specificati:

A) una quota pari al 65% viene assegnata al singolo Comune, ai sensi dell'art. 34, comma 1 lett. a) della l.r. 8/2002, nel rispetto della seguente proporzione:

- 95% in base alla popolazione residente;
- 5% in base alla superficie territoriale;

B) una quota pari al 10% del fondo disponibile, è finalizzata ai sensi dell'art. 34 comma 1 lett. b) della l.r. 8/2002 al finanziamento di specifici progetti comunali di interesse regionale e/o di rilevante interesse sociale che specificatamente siano relativi:

1) alla continuazione delle seguenti attività:

- gestione di strutture residenziali socio assistenziali per minori in stato di bisogno, abbandonati o esposti all'abbandono di cui all'articolo 192, comma 6-bis, lettera b), della legge regionale 6 agosto 1999, n. 14, così come modificato dall'articolo 2, comma 3, della legge regionale 20 dicembre 2001, n. 40;
- gestione di strutture residenziali socio assistenziali comunali per anziani;
- servizio di mensa sociale e/o accoglienza notturna;
- interventi di assistenza domiciliare condotta in forma autogestita (art. 21, comma 1, lett. c) della l.r. 38/96);
- interventi per favorire la realizzazione di spazi attrezzati per minori nei condomini;
- interventi da parte dei Comuni sedi di Istituti di prevenzione e pena, finalizzati alla risocializzazione di detenuti ed ex detenuti;

2) ad interventi relativi a situazioni di emergenza verificatisi in ambito comunale e specifiche esigenze per le isole emerse, non rientranti nell'ambito dei piani di zona.



AS

704 25 LUG. 2003

I progetti di cui alla lettera B), punto 1), per i quali il finanziamento verrà erogato in misura proporzionale al contributo usufruito nell'esercizio finanziario 2002, dovranno pervenire all'Assessorato Politiche per la Famiglia e Servizi Sociali, via del Caravaggio 99 - 00147 Roma, entro 60 giorni dall'approvazione della presente deliberazione

- C) la residua quota del 25% del fondo disponibile, è destinata, ai sensi dell'art. 34 comma 1 lett. c) della l.r. 8/2002, all'organizzazione ed alla gestione associata dei servizi ed interventi socio-assistenziali e socio-sanitari attivati a livello distrettuale, con particolare riferimento a quelli inseriti nei piani di zona, al fine di garantire la continuità degli stessi. Tale quota è ripartita a livello di singolo distretto, sulla base dell'intensità del disagio socio economico ponderato con la popolazione (dati CENSIS Lazio).
I finanziamenti saranno assegnati direttamente al Comune capofila del distretto. Relativamente a detta quota non è necessario presentare progetti in quanto gli stessi devono essere inseriti nei piani di zona.

- 3) di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

IL PRESIDENTE: F.to Francesco STORACE
IL SEGRETARIO: F.to Tommaso Nardini



29 LUG. 2003



**FONDO PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO SOCIO-ASSISTENZIALE
REGIONALE E FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI
LINEE GUIDA AI COMUNI ANNO 2003**

❖ **IL PIANO SOCIO ASSISTENZIALE. I RISULTATI ATTESI**

L'elemento di novità nelle politiche sociali regionali è stato, nell'anno 2002, l'approvazione dello schema di Piano socio-assistenziale 2002-2004, che costituisce il quadro di riferimento per la politica regionale in ambito sociale dei prossimi anni. Nel Piano sono stati introdotti principi fondamentali per la realizzazione di un sistema integrato di interventi e servizi sociali: l'accreditamento delle strutture, la valutazione della qualità dei servizi, la programmazione degli interventi attraverso i Piani di zona, la promozione dell'iniziativa delle famiglie e del terzo settore nell'offerta e nella gestione dei servizi all'interno di un sistema integrato di interventi.

Il principio della sussidiarietà orizzontale, che ha assunto dignità costituzionale con la modifica del titolo V della Costituzione (art. 118, ultimo comma) può diventare un elemento portante nella programmazione degli interventi, come già evidenziato anche nella legge statale di riforma dei servizi sociali (legge n. 328/2000, articolo 1, comma 5). La Costituzione prevede che lo Stato e gli enti territoriali devono favorire l'iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale. L'interesse generale diventa un ponte che unisce i soggetti pubblici ed i cittadini: in un caso tale interesse è perseguito direttamente dai poteri pubblici, in un altro dai cittadini, singoli o associati, ma sostenuti dai soggetti pubblici nel quadro di una programmazione unitaria: si deve instaurare un rapporto di reciproca collaborazione e aiuto per il raggiungimento di un obiettivo comune, che è quello della realizzazione di un sistema integrato di interventi e servizi sociali.

15/7/03
no
Dm

In quest'ottica i Piani di zona, oltre a costituire lo strumento per una gestione associata dei servizi sociali a livello distrettuale da parte dei Comuni, devono ispirarsi al principio della sussidiarietà orizzontale.

Sono dunque concretamente presenti le condizioni normative e di fatto perché gli obiettivi indicati nel Piano possano tradursi in risultati oggettivi, risultati che devono essere realizzati con il concorso dei Comuni, delle Province, delle ASL, delle forze sociali e del Terzo Settore.

I risultati che si attendono riguardano in particolare:

- **Completamento e ottimizzazione della organizzazione del distretto**

Entro il 2003 la riforma deve passare da una fase di avvio ad un modello consolidato, attraverso l'istituzione del sistema degli **organismi di Piano**, che per ciascun distretto devono essere composti dal **Comitato dei Sindaci** e dalla **Struttura del Piano**.

E' evidente che in tale attività il ruolo primario spetta al Comune Capofila cui competano le funzioni di coordinamento del distretto.

Nell'eventualità che vengano adottati atti aziendali che modificano l'attuale struttura distrettuale all'interno della ASL è necessario attivare opportune iniziative per la pronta individuazione dei nuovi Comuni capofila e l'adozione di nuovi accordi di programma.

- **Realizzazione di un sistema omogeneo e uniforme dei servizi sociali all'interno del territorio regionale:**

Il Piano socio - assistenziale costituisce il riferimento operativo per la riorganizzazione della rete dei servizi in ambito locale secondo criteri di omogeneità.

La frammentazione che ha caratterizzato fino ad oggi la realtà regionale può essere superata attraverso una programmazione che stabilisca le scelte prioritarie, la

qualificazione dei servizi e degli interventi, l'erogazione di alcune prestazioni essenziali, ovvero i Livelli Essenziali delle Prestazioni di Assistenza Sociale (LIVEAS).

Nella stessa direzione, la definizione da parte della Regione delle procedure di **autorizzazione e accreditamento** concorrerà alla individuazione dei requisiti minimi e di quelli integrativi dei servizi e delle strutture socio – assistenziali residenziali e semiresidenziali componenti del sistema .

▪ **Realizzazione di un sistema "a rete "dei servizi integrati**

Rete ed integrazione sono le parole chiave attorno alle quali ruota il processo di qualificazione e razionalizzazione del sistema degli interventi dei servizi sociali.

Alla base di tale processo c'è la ricerca di ogni possibile iniziativa volta a garantire la copertura dei bisogni e delle domande che richiedono interventi integrati, semplificando gli accessi e la fruizione delle prestazioni. Il cittadino deve restare al centro del sistema dei servizi; sono i servizi stessi che si organizzano in funzione delle sue esigenze. In questo senso, ad esempio, egli non deve più sostenere file di attesa al Comune , alla ASL, agli ambulatori ecc..., ma deve fare riferimento ad un unico servizio organizzato a livello distrettuale .

Fino ad ora le **reti locali** si sono sviluppate all'interno della Regione in modo frammentario e non omogeneo .

Il risultato atteso è che nel triennio 2002-2004 di vigenza del Piano, la rete locale diventi operativa in tutto il territorio della Regione.

▪ **L'attivazione di sportelli "Informa famiglia"**

Tali sportelli rappresentano il tentativo di valorizzare il ruolo della famiglia quale titolare di diritti e di competenze sociali con lo scopo di garantire la completezza delle informazioni e facilitare l'accessibilità alle prestazioni ed ai servizi. Nell'arco del triennio 2002-2004 ogni distretto dovrà realizzare almeno uno sportello "Informa

[Handwritten signatures and initials]

famiglia" nell'ambito del "Servizio di Segretariato per informazione e consulenza al singolo ed ai familiari".

▪ **Potenziamento dell'inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati.**

Si tratta sostanzialmente di favorire l'incontro tra componenti della offerta e della domanda, quando vi siano condizioni di svantaggio, attraverso un ruolo di mediazione istituzionale e sociale.

In questo ambito occorre valorizzare il ruolo del volontariato, dell'associazionismo di promozione sociale e della cooperazione integrata.

▪ **Avvio del sistema informativo**

L'obiettivo che il Piano socio - assistenziale si pone è quello di cambiare l'attuale organizzazione nella quantità e qualità; a tale scopo verranno perfezionati gli strumenti di conoscenza dei bisogni e dell'offerta, attraverso l'avvio del sistema informativo sociale.

Partendo dall'esperienza maturata attraverso la costituzione dell'Osservatorio sull'infanzia e valorizzando la funzione svolta da operatori specificatamente dedicati, sarà realizzata una rete dei referenti regionali presso Province, Comuni, Distretti, AASSLL, Uffici Scolastici Provinciali, Uffici decentrati della giustizia soprattutto minorile ecc.

Detti referenti, coordinati a livello provinciale, dovranno trovare riconoscimento di ruolo e di funzione.

Il Piano comunque già contiene un allegato recante il quadro della domanda sociale e dell'offerta nel Lazio, dove sono raccolte anche informazioni statistiche - demografiche utili per conoscere il territorio e programmare i servizi.



❖ DALLA PROGRAMMAZIONE VERTICALE ALLA PROGRAMMAZIONE PARTECIPATA

Tra gli elementi caratterizzanti delle politiche sociali attuate dalla Regione Lazio nell'anno 2002 vi sono i **Piani di Zona**, espressione della rete integrata dei servizi e degli interventi sociali. Il processo che ha portato alla realizzazione dei Piani di Zona, com'è noto, discende dall'attuazione della legge 328/2000 di riforma dell'assistenza, dalla L.R. 38/1996 di riordino dei servizi sociali e da alcuni provvedimenti (DGR 471/2002 e DGR 807/2002) con i quali sono state fornite ai Comuni Linee Guida per accedere ai fondi regionali e statali e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali.

L'adozione dei Piani di Zona distrettuali secondo le indicazioni previste nelle norme statali e regionali ha rappresentato una svolta in quanto essi segnano il passaggio da una programmazione di tipo verticale ad una programmazione partecipata e negoziata con i soggetti pubblici e privati presenti a livello distrettuale.

Con la pubblicazione dello schema di **Piano Socio - assistenziale 2002 - 2004** si chiude dunque una fase che ha portato a regime una procedura prima attuata in forma sperimentale, poi resa obbligatoria, attraverso la quale si è consolidata l'aggregazione dei Comuni afferenti al distretto, l'integrazione con le ASL competenti per territorio, la programmazione degli interventi con l'adozione, appunto, dei Piani di Zona.

Il nuovo Piano Socio Assistenziale rappresenta la base sulla quale costruire la riforma del Welfare e la nuova cultura della programmazione dei servizi e degli interventi.

La direzione che si intende dare alla politica regionale in materia socio assistenziale è essenzialmente operativa. I distretti dovranno gradualmente svincolarsi sempre di più da obblighi burocratici per dedicarsi all'attuazione dei Piani di Zona.

Il ruolo della Regione è quello di indicare le priorità, stimolare la realizzazione di nuovi servizi, collocare le risorse finanziarie disponibili all'interno del distretto con l'utilizzo di idonei indicatori del disagio sociale, monitorare gli interventi realizzati in relazione ai finanziamenti erogati.

❖ IL RIPARTO DEL FONDO REGIONALE PER L'ATTIVAZIONE DEL PIANO SOCIO-ASSISTENZIALE

Per effetto dell'art. 41 c.2 della LR. 2/2003, finanziaria per l'esercizio 2003, il riparto del Fondo regionale per l'attuazione del Piano socio - assistenziale anno 2003 è effettuato con gli stessi criteri già adottati per l'anno 2002, che si riportano di seguito:

- a) una quota è distribuita ai Comuni in proporzione alla popolazione ed al territorio;
- b) una quota è riservata al finanziamento di specifici progetti di interesse regionale e/o di rilevante interesse sociale e ad iniziative dirette della Regione;
- c) una quota è riservata all'organizzazione ed alla gestione associata dei servizi ed interventi di cui alla legge regionale 9 settembre 1996, n. 38, ripartita a livello di singolo distretto sulla base di indicatori demografici e di povertà.

Il riparto del Fondo in argomento è dunque improntato ai seguenti criteri :

- Il riparto per parametri oggettivi previsto dalla lettera a), pari al 65% del Fondo, ha come riferimento la **popolazione** destinataria delle politiche sociali ed è finalizzato principalmente al finanziamento di interventi e servizi il cui ambito territoriale deve essere limitato strettamente a quello comunale, quindi servizi così detti "alla porta del cittadino" (assistenza economica, assistenza alloggiativa, attività di informazione, centri sociali per anziani, ecc.) ;

- Il riparto previsto dalla lettera **b)**, pari al 10% del Fondo, destina una quota al finanziamento di specifici progetti di interesse regionale e/o di rilevante interesse sociale che si riferiscono a:

b1) continuazione delle seguenti attività già finanziate nell'anno 2002:

- ◆ Gestione di strutture residenziali socio-assistenziali per minori in stato di bisogno, abbandonati o esposti all'abbandono, di cui all'articolo 192, comma 6-bis, lettera b), della legge regionale 6 agosto 1999, n. 14, così come modificato dall'articolo 2, comma 3, della legge regionale 20 dicembre 2001, n. 40;
- ◆ gestione di strutture residenziali socio – assistenziali Comunali per anziani ;
- ◆ servizio di mensa sociale e/o accoglienza notturna;
- ◆ interventi di assistenza domiciliare condotta in forma autogestita;
- ◆ interventi per favorire la realizzazione di spazi attrezzati per minori nei condomini ;
- ◆ interventi da parte dei Comuni sedi di Istituti di prevenzione e pena, finalizzati alla risocializzazione di detenuti ed ex detenuti.

Il finanziamento dei progetti sopra indicati è commisurato in misura proporzionale al contributo già assegnato nell'anno 2002.

b2) Interventi relativi a situazioni di emergenza verificatesi in ambito comunale e specifiche esigenze per le isole, che non possono rientrare nei Piani di zona.

I progetti devono pervenire alla Regione entro 60 giorni dall'approvazione della presente deliberazione.

Si raccomanda ai Comuni di limitare la progettazione esclusivamente alle voci sopra indicate.

- La quota di cui alla lettera **c)**, pari al 25%, è destinata alla organizzazione e alla gestione associata dei servizi e degli interventi socio - assistenziali e socio - sanitari attivati a livello **distrettuale**, con particolare riferimento a quelli inseriti nei

Piani di zona, al fine di garantire la continuità degli stessi. Destinatari dei finanziamenti per i progetti intercomunali sono i Comuni capofila. Il riparto è effettuato a livello del singolo distretto in rapporto alla intensità del disagio socio economico, ponderato con la popolazione (dati CENSIS Lazio)

Relativamente a detta quota del 25% non è necessario, dunque, inviare progetti, da finanziare con detta quota, in quanto gli stessi devono essere inseriti nei Piani di Zona e correlati con il Fondo Nazionale.


❖ IL FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI E I PIANI DI ZONA

Per quanto concerne il **FONDO NAZIONALE** per le politiche sociali relativo all'anno 2003, ad oggi il Ministero del lavoro e delle politiche sociali non ha effettuato il trasferimento alle Regioni e quindi si provvederà a fissare, con successivo atto, criteri e modalità di riparto dello stesso, fermo restando che la programmazione regionale, ancorché effettuata in tempi diversi, resta comunque unitaria ed improntata ai principi e agli indirizzi che fino ad oggi hanno caratterizzato le scelte di politica socio assistenziale.

Allo scopo di ampliare i tempi a disposizione, appare utile, tuttavia, anticipare le indicazioni circa i criteri di riparto e le modalità da seguire per l'accesso alla quota del Fondo Nazionale da utilizzare per l'attuazione dei Piani di Zona.

Tale quota sarà ancora destinata alla realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali a livello **distrettuale**, con specifico riferimento ai **Piani di zona** e secondo le indicazioni contenute nella DGR 471/2002 e allegate Linee guida.

Appena il Fondo sarà accreditato alla Regione Lazio, si provvederà ad assegnare a ciascun distretto la quota spettante; in relazione a tale assegnazione i distretti aggiungeranno i Piani di zona ed i progetti operativi secondo le indicazioni riportate nelle presenti Linee – guida e nei tempi che verranno stabiliti con successivo provvedimento.



Dall'esame dei Piani di zona precedentemente trasmessi alla Regione, si sono riscontrati elementi di eterogeneità tra i diversi distretti, sia per quanto concerne i contenuti del Piano sia per le procedure adottate per la sua definizione (accordo di programma ecc...) probabilmente anche a causa dei tempi abbastanza ristretti che i Comuni hanno avuto a disposizione per avviare la riforma prevista dalla legge 328/2000 .

Con le presenti Linee Guida, si vogliono pertanto puntualizzare alcune modalità operative allo scopo di individuare modelli organizzativi più omogenei e meglio rispondenti alle esigenze della programmazione locale e regionale.

Per quanto riguarda, in particolare, i Piani di zona, oltre a richiamare il contenuto delle Linee Guida allegate alla più volte citata DGR 471/2002, si sottolinea che l'art. 40 della LR 2/2003 , legge finanziaria per l'anno 2003, apporta alcune modifiche alla LR 38/1996 di riordino dei servizi sociali e disciplina in modo molto dettagliato modalità di adozione, contenuti e obiettivi del Piano di zona.

L'articolo 51 della legge regionale 9 settembre 1996, n. 38, così come modificato dall'articolo 40, comma 3 della legge regionale 6 febbraio 2003, n. 2 stabilisce che il piano di zona di norma viene adottato attraverso accordo di programma, secondo le procedure di cui all'articolo 34 del testo unico sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Del resto anche l'articolo 19, comma 2 della legge n. 328 del 2000 contiene la stessa disposizione

Quindi, data la formulazione della disposizione ("attraverso accordo di programma") si possono verificare due ipotesi:

- a) il piano di zona forma esso stesso parte integrante dell'accordo di programma;
- b) il piano di zona viene predisposto in seguito all'approvazione dell'accordo di programma tra le amministrazioni interessate, secondo le modalità stabilite




dall'accordo medesimo. In questo caso non è necessario addivenire alla conclusione di un ulteriore accordo di programma.

In relazione alla procedura dell'accordo di programma, l'articolo 34 del t.u. dispone:

- a) l'amministrazione con l'interesse prevalente (il Comune capofila) promuove la conclusione dell'accordo e indice una conferenza tra i rappresentanti delle amministrazioni interessate;
- b) l'accordo deve:
 1. assicurare il coordinamento delle azioni;
 2. determinare i tempi e le modalità
 3. determinare i finanziamenti
 4. prevedere eventualmente procedimenti di arbitrato, nonché interventi surrogatori di eventuali inadempienze dei soggetti partecipanti;
- c) l'accordo consiste nel consenso unanime delle amministrazioni (sindaci dei Comuni del distretto autorizzati dai rispettivi Consigli, Direttore generale ASL competente) ed è approvato con atto formale dell'amministrazione procedente (sindaco del Comune capofila).
- d) l'accordo va pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Lo stesso articolo inoltre stabilisce che il Piano di zona rappresenta lo strumento di stimolo delle risorse locali di solidarietà e di responsabilizzazione dei cittadini nella programmazione e nella verifica dei servizi.

A questo proposito si vuole raccomandare ai distretti di prevedere ed adottare modalità operative sempre più incisive ed ampie di consultazione dei soggetti del **Terzo Settore**, in considerazione della rilevanza che essi assumono nel contesto del sistema dei servizi e degli interventi (vedi circolare n. 565 del 23/5/2002)



Tenuto conto, inoltre, che l'elaborazione del Piano di zona nonché la sua concreta attuazione presuppongono una struttura di coordinamento e di gestione a livello distrettuale, entro l'anno 2003, tutti i distretti devono adoperarsi per istituire la **Struttura del Piano**, a cui fanno capo le funzioni già individuate dallo schema di Piano socio assistenziale e nell'ambito della quale occorre individuare una figura professionale che si ponga come referente del Piano di zona.

Allo scopo, infine, di facilitare l'omogenea formulazione dell'aggiornamento dei Piani di zona, successivamente verrà trasmesso lo schema che dovrà essere compilato per la presentazione dei Piani di zona stessi alla Regione.

❖ **I LIVELLI ESSENZIALI DELLE PRESTAZIONI DI ASSISTENZA SOCIALE (LIVEAS) NEI PIANI DI ZONA**

Come già indicato nelle Linee Guida allegate alla DGR 471/2002 nonché nello schema di Piano socio – assistenziale, i **LIVEAS** rappresentano l'insieme delle prestazioni e dei servizi da inserire nei Piani di zona come livelli assistenziali che devono comunque essere assicurati in ogni distretto, in modo da garantire pari opportunità e tutela ai soggetti delle fasce più deboli di popolazione.

Da quanto sopra ne discende che, per quanto concerne i finanziamenti relativi all'anno 2003, non saranno approvati dalla Regione i Piani di zona che non assicurino prioritariamente i LIVEAS.

Nel corrente esercizio finanziario, inoltre, tutti i distretti del Lazio devono garantire all'interno del proprio territorio la presenza delle due sotto indicate aree organizzative di intervento, che avranno quindi priorità nell'ambito dei LIVEAS:

- **Segretariato Sociale per informazione e consulenza al singolo e ai familiari;**
- **Assistenza domiciliare**



In ogni caso, tutti i progetti operativi allegati al Piano di zona con i quali si richiedono specifici finanziamenti regionali, che risultano essere già stati precedentemente finanziati, sia con la quota del Fondo nazionale sia con la lettera c) del Fondo regionale, devono portare l'esplicita dichiarazione della data di avvio dei progetti stessi, delle relative modalità operative e della quota impegnata rispetto a quella erogata .

❖ IL BUDGET DI DISTRETTO

Il budget di distretto rappresenta l'insieme delle risorse disponibili sul territorio e da sostanza alla realizzazione del sistema dei servizi .

Le risorse finanziarie complessivamente impegnate che contribuiscono a costruire il budget di distretto sono:

- le risorse proprie dei Comuni afferenti al distretto;
- le risorse provenienti dai budget dei distretti sanitari afferenti alla ASL competente per territorio ;
- i finanziamenti del Fondo Unico Regionale e del Fondo Nazionale per le politiche sociali assegnate ai Comuni capofila;
- parte dei finanziamenti del Fondo Unico Regionale attribuiti ai singoli Comuni;
- i finanziamenti provenienti dall'Unione Europea;
- disponibilità finanziarie provenienti da altre fonti pubbliche o private (fondazioni bancarie, aziende private ecc....).

L'atto di adozione del Piano di zona, deve specificare:

- i criteri di ripartizione delle spese a carico di ciascun Comune e della ASL, prevedendo anche eventuali risorse vincolate per il raggiungimento di particolari obiettivi.
- Le modalità di utilizzo qualificato delle risorse in rapporto agli obiettivi prefissati. A questo proposito si precisa che i Comuni capofila, cui vengono accreditati i



finanziamenti, non possono effettuare una mera redistribuzione degli stessi tra i Comuni del territorio, ma devono adottare modalità operative che consentano l'utilizzazione congiunta dei fondi per realizzare servizi distrettuali basati su criteri di economicità e finalizzati al raggiungimento del miglior rapporto costo/beneficio (es. bandi di gara centralizzati, acquisti collettivi ecc...).

- iniziative di monitoraggio della spesa sociale in relazione agli obiettivi raggiunti.

❖ LA QUALITA' SOCIALE

Uno degli elementi portanti nel quadro delle politiche sociali delineato dalla legge 328/2000 è il riordino delle figure professionali sociali; in questo particolare settore infatti la qualità dei servizi prestati e la effettiva garanzia dei livelli essenziali di assistenza dipendono strettamente dalla professionalità degli operatori, che va valorizzata attraverso adeguati percorsi formativi. Nell'ottica di integrazione fra attività sociali e sanitarie, l'operatore socio – sanitario rappresenta una specifica figura che svolge attività indirizzata a soddisfare i bisogni primari della persona in un contesto sia sociale che sanitario e a favorire il benessere e l'autonomia dell'assistito.

A questo proposito si richiama il contenuto della DGR 1501/2002 recante Linee guida per l'attuazione del percorso formativo relativo alla figura dell'operatore socio sanitario, che regola la materia.

Per quanto riguarda in particolare le strutture residenziali e semiresidenziali si richiama ancora l'attenzione sulla figura professionale dell'educatore quale operatore in grado di condividere la vita giornaliera con utenti, soprattutto se minori o non autosufficienti.

Anche le cooperative sociali, cui numerosi Comuni del Lazio affidano la gestione dei servizi socio – assistenziali, devono garantire, al loro interno, oltre il possesso dei requisiti previsti dalla LR 24/1996, anche la qualificazione professionale degli operatori impiegati. In attesa dell'emanazione di specifiche direttive regionali che disciplineranno in modo più

Handwritten signature and initials in black ink, appearing to be 'AS' followed by a flourish and 'N. v. Dm'.

organico la materia dell'affidamento dei servizi e l'accreditamento si richiama il contenuto della circolare n. 11947 del 12 ottobre 2000 sulle procedure di gara e si sottolinea l'obbligo della iscrizione ai registri ed agli albi regionali per tutte le organizzazioni cui il Comune intenda affidare a qualsiasi titolo la gestione di interventi e servizi.

Per quanto riguarda ancora le strutture residenziali socio-assistenziali, si ribadisce quanto già indicato in precedenti circolari emanate dalla Regione circa la proposta di legge regionale recante "Norme in materia di autorizzazione all'apertura e al funzionamento di strutture che prestano servizi socio - assistenziali", che recepisce ed integra in sede regionale i requisiti statali minimi strutturali ed organizzativi per l'esercizio delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale e che attualmente è all'esame della competente commissione consiliare.

Con l'occasione inoltre si richiama l'attenzione sulle disposizioni transitorie per le strutture per pazienti psichiatrici sottoposti a valutazione da parte dei Dipartimenti di Salute Mentale dettate con l'art. 67 della L.R. 2 del 6/2/2003. Le stesse strutture assistenziali, purché in possesso di un atto autorizzativo rilasciato dalle competenti amministrazioni, possono continuare a svolgere l'attività per un anno.

Resta fermo, comunque, in materia, l'art. 57 della LR. 38/1996 che disciplina le funzioni di vigilanza esercitate dai Comuni sulle strutture socio - assistenziali di cui sopra, per le quali va previsto un piano di vigilanza integrato su base distrettuale, da inserire tra le attività riconducibili ai Piani di zona.

Per quanto concerne, infine, le strutture residenziali socio sanitarie si richiama l'attenzione sulla recente legge regionale 3/3/2003 n. 4 che detta norme in materia di autorizzazione, all'esercizio di attività e di accreditamento istituzionale.

DETERMINAZIONE N. 13/03

OGGETTO: Parere su proposta di deliberazione concernente: "Criteri per il riparto del fondo per l'attuazione del piano socioassistenziale regionale. Esercizio finanziario 2003. Approvazione documento concernente "Fondo per l'attuazione del piano socioassistenziale regionale e Fondo nazionale per le politiche sociali. Linee guida ai Comuni anno 2003."

REGIONE LAZIO
CONFERENZA PERMANENTE REGIONE - AUTONOMIE LOCALI

L'anno 2003, addì 09 nel mese di luglio, alle ore 10,30, in Roma, nella sala Aniene della Regione Lazio, sede di Via C.Colombo n. 212, la Conferenza Permanente Regione - Autonomie Locali, convocata con determinazione, prot. n. 86777, del 1° luglio 2003, del Presidente della Giunta Regionale, sotto la presidenza dell'Assessore regionale Affari Istituzionali ed Enti Locali, Donato Robilotta, con l'assistenza del Segretario, Michele Annese, con l'intervento dei componenti:

1. Assessore regionale Affari Istituzionali ed Enti locali, On.le Donato Robilotta
2. Presidente della Provincia di Roma, On.le Enrico Gasbarra, per delega all'Assessore On.le Vincenzo Maria Vita
3. Presidente della Provincia di Frosinone, On.le Francesco Scalia, per delega a Giuseppe Caruso
4. Presidente della Provincia di Viterbo, On.le Giulio Marini, per incarico a Pierangela Turchetti
5. Sindaco del Comune di Roma, On.le Walter Veltroni, per delega a Pietro Barrera
6. Presidente UNCEM Lazio, On.le Ivano Pompei
7. Presidente ANCI Lazio, On.le Ugo Sposetti
8. Presidente LEGA Lazio, On.le Pietro Tidei, per delega a Bruno Manzi
9. 2° Vice Presidente 1^a Commissione Consiliare, On.le Giacomo Troja
10. Sindaco del Comune di Palestrina, On.le Enrico Diacetti
11. Sindaco del Comune di Sperlonga, On.le Armando Cusani
12. Sindaco del Comune di Castiglione in Teverina, On.le Francesco Chiucchiurlo
13. Presidente 4^a Comunità Montana del Lazio Bassa Sabina, On.le Alessio Bonifazi
14. Assessore Regionale On.le Anna Teresa Formisano
15. Assessore Regionale On.le Luigi Ciaramelletti

assenti:

1. Presidente Giunta regionale, On.le Francesco Storace
2. Presidente della Provincia di Latina, On.le Paride Martella
3. Presidente della Provincia di Rieti, On.le Giosuè Calabrese
4. Sindaco del Comune di Frosinone, On.le Domenico Marzi
5. Sindaco del Comune di Latina, On.le Vincenzo Zaccheo
6. Sindaco del Comune di Rieti, On.le Giuseppe Emili
7. Sindaco del Comune di Viterbo, On.le Giancarlo Gabbianelli
8. Presidente U.R.P.L. Lazio, On.le Donato Lamorte
9. Presidente 1^a Commissione Consiliare AA.Ist. e Rapporti U.E., On.le Fabio Armeni
10. 1° Vice Presidente 1^a Commissione Consiliare, On.le Erasmo Damato
11. Sindaco del Comune di Roccagorga, On.le Loreto Bevilacqua
12. Sindaco del Comune di Acuto, On.le Nazzareno Pillozzi
13. Presidente 19^a (ex17^a) Comunità Montana del Lazio Monti Aurunci, On.le Angelo Costanzo



A large, stylized handwritten mark or signature, possibly a stylized 'S' or a similar character, located at the bottom right of the page.

ha trattato i seguenti affari iscritti all'ordine del giorno:

1. Parere su proposta di legge regionale concernente: "Norme in materia di spettacolo dal vivo". - Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14" - D.G.R. n. 382 del 24 aprile 2003 (Assessore Ciaramelletti);
2. Parere su proposta di deliberazione concernente: "Criteri per il riparto del fondo per l'attuazione del piano socioassistenziale regionale. Esercizio finanziario 2003. Approvazione documento concernente "Fondo per l'attuazione del piano socioassistenziale regionale e Fondo nazionale per le politiche sociali. Linee guida ai Comuni anno 2003."" (Assessore Formisano);
3. Parere su proposta di deliberazione concernente: "L.R. 32/2001 "CRITERI PER IL RIPARTO DEI FONDI REGIONALI ESERCIZIO FINANZIARIO 2003"" (Assessore Formisano);
4. Varie
 - 4.1 Proposta di deliberazione Giunta Regionale concernente: "Inserimento del territorio del Comune di Carbognano nella seconda zona omogenea Comunità Montana "dei Cimini"- Inserimento del territorio del Comune di Minturno nella 17^ zona omogenea Comunità Montana "Monti Aurunci"".
 - 4.2 Proposta di legge regionale concernente: "Contributi Regionali per il potenziamento dei servizi di polizia locale. Deroga all'articolo 16, comma 4, della legge regionale 24 febbraio 1990 n. 20".
 - 4.3 Informativa sulla ipotesi di modifiche allo Statuto della Regione per la disciplina del Consiglio delle Autonomie Locali.
 - 4.4 Informativa sulla ipotesi di proposta di legge di modifiche alla legge regionale n. 20 del 1990.

INTERVENTI:
(Vari)

omissis

DETERMINAZIONI

LA CONFERENZA

1. Esprime parere favorevole sulla proposta di deliberazione della Giunta Regionale concernente: "Criteri per il riparto del fondo per l'attuazione del piano socioassistenziale regionale. Esercizio finanziario 2003". Approvazione documento concernente "Fondo per l'attuazione del piano socioassistenziale regionale e Fondo nazionale per le politiche sociali. Linee guida ai Comuni anno 2003.."" , con le osservazioni acquisite agli atti, formulate dalla Provincia di Viterbo e giusta l'istruttoria della Segreteria Tecnica con verbale n. 04 del 24 giugno 2003;
2. Dà atto che i documenti allegati e le dichiarazioni riportate a verbale fanno parte integrante delle determinazioni.



IL SEGRETARIO

Copia della presente Determinazione è stata consegnata a tutti i componenti della Conferenza nella seduta del.....

17 LUG. 2003

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
IL FUNZIONARIO INCARICATO
(Michele ANNESE)

IL SEGRETARIO

.....

